



Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 125 del 09/05/2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 COMUNICATI L.N.D.

Si pubblicano di seguito i link dei sottoelencati Comunicati Ufficiali emessi dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti:

- C.U. n. 470: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/14471-comunicato-ufficiale-n-470-cu-n-284-a-figc-istanza-di-grazia/file>

- C.U. n. 471: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/14472-comunicato-ufficiale-n-471-cu-dal-n-437-aa-al-n-446-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file>

- C.U. n. 472: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/14475-comunicato-ufficiale-n-472-campionato-juniores-dilettanti-fase-nazionale-primo-turno/file>

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 AUTORIZZAZIONE TORNEO

Si comunica l'autorizzazione del seguente Torneo:

11/05/2025	"Moliterno Cup 2025" - Tornei SGS categoria- Esordienti Misti. - Organizzato dalla Società Ben10 Moliterno-Sarconi
------------	--

**** CALCIO A 11 ****

UNDER 14

3.2 VARIAZIONE GARA

GARA MARMO PLATANO - HELLAS VULTURE del 15.05.2025

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **mercoledì 14.05.2025** alle ore 19.00 sul campo Rigamonti di Muro Lucano.

UNDER 15 FEMMINILE**3.3 VARIAZIONI GARE**

GARA A.S.D. ATLETICO MATERA - POTENZA SPORT CLUB 1919 del 12.05.2025

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **lunedì 19.05.2025** alle ore **15.00** sul campo PAIP di Matera.

GARA PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA - A.S.D. ATLETICO MATERA del 19.05.2025

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **venerdì 23.05.2025** alle ore **15.00** sul campo PAIP di Matera.

4. COMUNICAZIONI S.G.S.**4.1 FASE REGIONALE TORNEO GRASSROOTS CHALLENGE 2025**

Il Coordinatore Federale F.I.G.C. del Settore Giovanile e Scolastico comunica lo svolgimento della Fase Regionale del Torneo Grassroots Challenge 2025 che si disputerà venerdì 16 maggio alle ore 17:30 sul campo Lorusso di Bernalda (Mt).

Di seguito si riportano le Società qualificate per la fase Regionale:

A.S.D. LYKOS
FRANCO SELVAGGI
PGS D.B. DOMENICO LORUSSO

4.2 ADESIONE EVENTO PROMOZIONALE DI BEACH SOCCER

Il Settore Giovanile e Scolastico organizza un evento promozionale di Beach Soccer per la fascia di età 2014/2015, che si svolgerà martedì 20.05.2025 dalle ore 17:00 presso lo stabilimento balneare "Il Faro" sito a Scanzano Jonico (Mt) in via Lido Torre n°25. Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre domenica 18 maggio al Delegato Regionale Beach Soccer, Gianvito Ditaranto all'indirizzo e-mail: giapatch@gmail.com o al numero 3335978304.

5. RISULTATI**CAMPIONATO: UNDER 17 REGIONALE**

DATA	GIORNATA			
7/05/25	15/R	FERRANDINA 17890	HELLAS VULTURE	0 - 10

CAMPIONATO: UNDER 15 REGIONALE

DATA	GIORNATA			
7/05/25	15/R	COMPENSORIO BRADANICO	VENUSIA CALCIO	14 - 0
7/05/25	15/R	MARMO PLATANO	BOYS VALLEVERDE ACADEMY	4 - 1

CAMPIONATO: UNDER 14 REGIONALE

DATA	GIORNATA			
7/05/25	7/R	ATLETICO PISTICCI SEVEN	INVICTA MATERA	2 - 5
7/05/25	7/R	HELLAS VULTURE	VENUSIA CALCIO	3 - 0 DELIBERA GS

CAMPIONATO: **UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE**

DATA GIORNATA

7/05/25 5/A SEVENTEEN POTENZA

POTENZA SPORT CLUB 1919

12 - 2

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

In base alle risultanze degli atti ufficiali, **il Giudice Sportivo Dott. Antonio Leopardi Barra**, assistito dal rappresentante AIA Sig. Francesco Manzi, coadiuvato dai sostituti Giudici Sportivi, Avv. Vincenzo Margiotta e Avv. Antonio Carlucci, nella seduta del **09/05/2025**, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.

GARE DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – PLAY OFF**GARE DEL 04/05/2025****ERRATA CORRIGE GARA COMPENSORIO BRADANICO – CANDIDA 1984**

A seguito di supplemento di rapporto inviato dal Direttore di Gara **deve intendersi nulla la squalifica per due gare effettive del calciatore TALUCCI Alessandro della Società CANDIDA 1984** (riportata con C.U. n.124 del 07.05.2025).

Il DG ha infatti evidenziato che il suddetto calciatore "è stato espulso al 34esimo minuto del primo tempo per doppia ammonizione (...). Ricevuto il provvedimento di espulsione, abbandonava di buon grado il terreno di gioco. Pertanto, il giocatore in alcun modo era presente nel parapiglia finale, in quanto espulso al primo tempo per una semplice doppia ammonizione".

Pertanto, si riporta di seguito il provvedimento corretto:

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TALUCCI ALESSANDRO

(CANDIDA 1984)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 – ALLIEVI CALCIO A/11**GARA DEL 07/05/2025**

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BAGAROZZA FRANCESCO

(HELLAS VULTURE)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 – GIOVANISSIMI CALCIO A/11**GARE DEL 07/05/2025**

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TARTAGLIA ANTONIO

(BOYS VALLEVERDE ACADEMY)

AMMONIZIONE (III INFR)

DI LEO ANTONIO

(MARMO PLATANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CHAKIB BILAL

(VENUSIA CALCIO)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 14 – GIOVANISSIMI CALCIO A/11**GARE DEL 07/05/2025**• **SOCIETA'****GARA HELLAS VULTURE – VENUSIA CALCIO****Il Giudice Sportivo;****Letti** gli atti ufficiali di gara;**Considerato** che l'avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo può essere instaurato d'ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;**Appurato** che il C.U. n.1 del 10.07.2024 SGS prevede per la S.S. 2024/2025 che:*"per la categoria "Giovanissimi" Under 14, in relazione ai limiti d'età, possono prendere parte all'attività Under 14 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la Stagione Sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 13° (ovvero nati nel 2011). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività "Under 14" fino a un numero massimo di 5 calciatori iscritti nella lista di gara, che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la Stagione Sportiva (ovvero nati nel 2012, dopo il compimento del 12° anno di età, no 2013)".***Verificato** dagli atti ufficiali che per la Società **VENUSIA CALCIO**, in violazione a quanto riportato nel citato C.U., prendevano parte alla gara calciatori che non avevano titolo in riferimento ai limiti di età, dopo il compimento del 12° anno di età e **al numero massimo consentito;****P.Q.M. DELIBERA****- di non omologare il risultato conseguito sul campo HELLAS VULTURE – VENUSIA CALCIO 2-3, e di assegnare, ai sensi dell'articolo 10 del C.G.S., gara persa alla Società VENUSIA CALCIO con il punteggio: HELLAS VULTURE – VENUSIA CALCIO 3-0;****- di squalificare per 1 (una) gara LOTUMOLO PIERLUIGI della Società VENUSIA CALCIO, quale allenatore in seconda e firmatario della distinta di gara;****- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.**• **CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

MOLLICA DONATO

(VENUSIA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PESCUMA ANDREA

(VENUSIA CALCIO)

7. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**7.1 RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S.D. CANDIDA 1984 AVVERSO ALLE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SUL C.U. n. 124 del 07.05.2025**

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avvocati: Antonello Mango – Presidente – Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani – Componenti** – nella seduta in camera di consiglio del **09/05/2025** ha deliberato quanto segue;

Letto il reclamo proposto dalla **Società U.S.D. CANDIDA 1984** relativamente alla gara disputata il giorno 04/05/2025 tra la ricorrente e la società Comprensorio

Bradanico, valevole per i playoff regionali del campionato di Prima Categoria Lucana - girone A, con il quale la medesima ricorre relativamente alla direzione arbitrale e con richiesta di verifica dei criteri adottati nella nomina della terna arbitrale;

Verificato, preliminarmente, come tanto il **RECLAMO** quanto il **PREANNUNCIO DI RECLAMO** siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente **Sodalizio**, alla PEC: tribunalefederale@pec.figcbasilicata.it;

Visto l'art. 92 del C.G.S., rubricato "Competenza e composizione del Tribunale" il quale prevede che "Il Tribunale federale a livello territoriale è giudice di primo grado in ordine: a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, ai procedimenti riguardanti gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito territoriale e alle altre materie previste dalle norme federali; b) alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti".

Dato atto quindi dell'incompetenza per materia, rilevabile d'ufficio, di questo organismo;

P.Q.M.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** così provvede:

- **dichiara** irricevibile ed inammissibile il ricorso dalla **U.S.D. CANDIDA 1984** proposto;
- **dispone** incamerarsi la tassa reclamo.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S.**, comunicata alla parte interessata e manda alle Segreterie di **C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 09/05/2025

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)